



**PROCURAGENERALE della  
Corte di Cassazione**

**Sezioni Unite 28 marzo 2019**

**Ricorso n. 44296/2017**

**Provvedimento impugnato:** sentenza di assoluzione del 06/04/2017 della Corte d'appello di Cagliari;

**Procedimento a carico di:** \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, imputato del reato di cui agli artt. 476/482 c.p.

**Ricorrenti:** Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari e parte civile \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*;

**Requisitoria del Procuratore generale**

**1. Premessa**

Viene all'esame delle Sezioni Unite il contrasto sulla questione se integri il reato di cui agli artt. 482 e 476 c.p. la **formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un atto pubblico originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori.**

Trattasi di **ipotesi diversa** da quella della creazione artificiosa di un documento che abbia i **requisiti di forma o di sostanza tali da farlo apparire come originale, in modo da trarre in inganno i terzi di buona fede**, ricondotta da entrambi gli orientamenti al paradigma di cui all'art. 476 c.p. (per quello favorevole alla configurabilità del falso, cfr. Sez. V, n. 14308/2008; per quello contrario, cfr. Sez. V, n. 3273/2019 ed ivi rif., nonché Sez. V, n. 8870/2015, e Sez. VI, n. 13541/2012).

Prima di esaminare le argomentazioni dei due orientamenti contrapposti, va rilevato che la questione si pone in una fattispecie in cui la **falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia**, in realtà inesistente, era **prodotta in una pratica di finanziamento** senza alcuna particolare attestazione di autenticità.

Pertanto, nell'ipotesi di ritenuta configurabilità del falso, **non sarebbe corretto** sussumere il fatto nel paradigma dell'art. 476 c.p., giacché, per pacifica giurisprudenza, la contraffazione od alterazione di concessione edilizia (oggi permesso di costruire nel D.P.R. n. 380/2001) ad opera di privati **rientra**

**nella fattispecie prevista dagli artt. 477 e 482 c.p., in quanto l'atto ha natura di autorizzazione amministrativa** (*ex plurimis*, Sez. V, n. 51699/2018 ed ivi rif.,

Sez. III, n. 7273/2018 e Sez. Un., n. 673/1997).

Va infine tenuto presente che il reato si è ormai **prescritto** al 30 novembre 2018 (v. ordinanza di rimessione a pag. 3).

## **2. L'orientamento favorevole alla configurabilità del falso materiale**

[Sezione V, n. 33858/2018 (Pres. Vessichelli, Est. Pezzullo); n. 5452/2018 (Pres. Sabeone, Est. Amatore); n. 4651/2018 (Pres. Vessichelli, Est. Pezzullo); n. 40415/2012 (Pres. Ferrua, Est. Demarchi Albengo); n. 24012/2010 (Pres. Calabrese, Est. Sandrelli); n. 14308/2008 (Pres. Fazzioli, Est. Calabrese); n. 13902/2004 (Pres. Foscarini, Est. Panzani); Sez. VI n. 6572/2008 (Pres. Di Virginio, Est. Paoloni)].

Le ragioni a sostegno della configurabilità del falso materiale (così esposte da **Sez. V, n. 33858/2018** che rinvia ai predetti precedenti conformi) sono due:

1. l'esistenza di una fotocopia avente il contenuto apparente di un atto pubblico **dimostra che tale atto presupposto è stato contraffatto**, per poterne trarre una copia fotostatica. Precisa **Sez. V, n. 13902/2004**: “è *nozione di comune esperienza* che per realizzare il falso attraverso le fotocopie occorre prima formare dei falsi originali, realizzati attraverso la collazione di parti di originali autentici, falsi originali peraltro che soltanto attraverso la fotocopia, che nasconde l'assemblaggio delle parti degli originali autentici, è possibile realizzare un documento idoneo a trarre in inganno i terzi”;
2. in ogni caso, affinché sussista il reato in esame non è affatto necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico, essendo **sufficiente che attraverso la falsa rappresentazione della realtà operata dalla fotocopia tale atto appaia esistente, con lesione della pubblica fede**. In questa prospettiva è **del tutto indifferente che la copia sia autentica** (nel qual caso vi sarebbe piuttosto un falso ideologico del soggetto certificante), **tanto più** *quando la provenienza dell'atto e le circostanze del suo utilizzo ne facciano presumere la conformità all'originale e, dunque, inducano il privato a ritenere che tale atto pubblico originale sia esistente*, atteso che **la falsità è integrata** *non tanto e non solo dalla modificazione di una realtà probatoria preesistente (che nel caso di specie non c'è), ma anche dalla mendace e attuale rappresentazione di una siffatta realtà probatoria, creata appunto attraverso un simulacro o una immagine cartolare di essa (fotocopia o anche fotomontaggio), che è intrinsecamente idonea a ledere (e lede) il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice,*

costituito dalla pubblica affidabilità di un atto, qualunque esso sia, proveniente dalla pubblica amministrazione. Sicché **ben può una fotocopia** fatta passare come prova dell'esistenza di un atto originale - che non esiste o quantomeno non esiste così come fotograficamente rappresentato - del quale intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori, integrare una falsità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 476 c.p..

Va precisato che l'affermazione secondo cui la creazione di una fotocopia fatta passare come prova di un atto originale che non esiste del quale intenda attestare l'esistenza ed i connessi effetti probatori "è **intrinsecamente idonea a ledere (e lede) il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice**" è bilanciata dalla valorizzazione delle **circostanze concrete** di utilizzo della fotocopia dell'atto originale inesistente.

Quasi tutte le decisioni, infatti, fanno – **sia pure incidentalmente** - riferimento alla provenienza dell'atto ed alle circostanze del suo utilizzo quali elementi che per come si presentano possono far presumere la conformità all'originale.

In altre decisioni tale valorizzazione viene però **meglio specificata**, per affermare che "la fotocopia di un atto pubblico in realtà non esistente, ovvero frutto di alterazione o di contraffazione, integra una falsità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 476 c.p. **laddove, per le circostanze concrete in cui e per le persone da cui viene utilizzata sia idonea ad attestare l'esistenza di un originale conforme, con i connessi effetti probatori**".

Afferma tale principio Sez. V, n. 40415/2012, secondo cui "nel caso in esame le circostanze concrete inducevano a ritenere che le fotocopie corrispondessero ad originali realmente esistenti e quindi fossero assolutamente idonee a ledere il bene della fede pubblica (il pm ha osservato come gli atti erano redatti su carta intestata del comune, erano riportate le norme e le delibere che fungevano normalmente da presupposto in tali tipologie di atti, il contenuto, ad eccezione dei nominativi, era coincidente con quello utilizzato nei documenti genuini, la persona fisica titolare dell'organo che apparentemente emetteva l'atto era quella effettivamente preposta a quella funzione, l'atto veniva consegnato da un soggetto riconducibile alla pubblica amministrazione, le persone offese effettivamente ricevevano la disponibilità di quanto richiesto in conformità ai provvedimenti contraffatti)".

Nella stessa **prospettiva** alcune decisioni affermano che il contrasto con l'opposta tesi è **solo apparente**, in quanto va **operato un distinguo** tra l'ipotesi di **copie prive di qualsiasi attestazione di autenticità e, nella materialità, visibilmente riconoscibili come mere riproduzioni telematiche non utili a qualsivoglia impiego** (per la quale si condivide l'irrilevanza penale) e **fotocopie fatte passare**

*come prova di un atto originale che non esiste, del quale intenda artificiosamente attestare l'esistenza*, che per tali caratteristiche è idonea ad integrare una falsità penalmente rilevante.

Si vedano in tal senso:

- **Sez. V, n. 33858/2018**, relativa a **false fotocopie di ricevute di versamento al Tribunale di somme destinate all'acquisto alle aste immobiliari**, recanti la dicitura "copia conforme all'originale" e contenenti "i requisiti (timbri, intestazioni, stampigliature ecc.) idonei a far apparire per il loro contenuto come esistente l'atto originale";
- **Sez. V, n. 5452/2018**, relativa a **false fotocopie del provvedimento di accoglimento della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'attività di somministrazione di cibi e bevande, nonché della dichiarazione di inizio di attività produttive**, atti riprodotti "artificiosamente in modo da *creare un'apparenza di esistenza* degli stessi al fine di ingannare la pubblica fede e di consumare, tramite tale artificiosa apparenza, la *truffa* in danno della società acquirente l'azienda priva dei requisiti di legge e dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di ristorazione".

### **3. L'orientamento contrario alla configurabilità del falso materiale**

[Sezione V, n. 3273/2019 (Pres. Vessichelli, Est. Riccardi); n. 51699/2018 (Pres. Fumo, Est. Micheli); n. 2297/2018 (Pres. Lapalorcia, Est. Settembre); n. 8870/2015 (Pres. Fumo, Est. Bruno); n. 10959/2013 (Pres. Grassi, Est. Lapalorcia); n. 7385/2008 (Pres. Pizzuti, Est. Di Tomassi); n. 4406/1999 (Pres. Foscarini, Est. Cicchetti); n. 11185/1998 (Pres. Ietti, Est. Perrone). Sez. II n. 42065/2010 (Pres. Esposito, Est. Casucci)]

L'orientamento contrario alla configurabilità del falso materiale (così esposte da **Sez. V, n. 3273/2019** che rinvia ai predetti precedenti conformi) replica ad entrambe le affermazioni dell'orientamento favorevole;

1. quanto alla prima, osserva che l'esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico *non implica necessariamente* la falsa formazione (o l'alterazione) di tale atto;
2. quanto alla seconda, attribuisce *rilevanza decisiva alle attestazioni di autenticità dell'atto al documento originale*. Afferma **Sez. V, n. 3273/2019**: « l'offesa al bene tutelato - la fede pubblica, nella sua dimensione di sintesi categoriale degli interessi sottesi alla certezza ed affidabilità del traffico economico e giuridico - può ricorrere **soltanto quando la falsità concerna un documento che abbia un contenuto giuridicamente rilevante, dotato della specifica funzione probatoria assegnatagli dall'ordinamento**. Il documento rilevante ai fini della falsificazione deve, in altri termini, essere idoneo e verosimilmente destinabile alla prova

di rapporti giuridici. *Tale funzione probatoria non può essere riconosciuta, di per sé, alla mera riproduzione di un documento originale.* Sicché *la copia fotostatica*, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, non può mai integrare il reato di falso, anche nel caso di inesistenza dell'originale, perché - ferma restando la possibilità che sia integrato un diverso reato - è per sua natura priva di valenza probatoria, potendo assumere una tale efficacia solo nei casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico». **Tipica esemplificazione** in tal senso - aggiunge **Sez. V, n. 8870/2015** “è il **regime processuale** stabilito, per mere ragioni di economia processuale, dalla legge civile, secondo cui, in sede di giudizio la fotocopia, priva di attestazione di autenticità, assume lo stesso valore dell'originale ove non tempestivamente disconosciuta, in virtù del combinato disposto dell'art. 2719 c.c., e art. 215 c.p.c.”.

La conseguenza è che "**non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 c.p.**, quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dall'art. 477 c.p., e art. 2719 c.c. (**Sez. V, n. 51699/2018** ed ivi rif.).

Secondo tale orientamento, **tale ipotesi non è però priva di copertura penale**, in quanto nella “condotta di colui che utilizzi le riproduzioni di un documento, quando, per le modalità e le circostanze dell'uso, sia chiaro che si tratti di una copia (comunque realizzata) dello stesso ... potranno ravvisarsi, a seconda dei casi, *reati diversi* (per esempio, il reato di truffa), ma non anche i reati previsti dagli artt. 476 e segg. c.p.p.” (**Sez. V, n. 2297/2018; conformi** sulla configurabilità di un diverso reato nel caso di presentazione della copia fotostatica come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l'autenticità, qualora abbia attitudine a trarre in inganno i terzi, in relazione al suo grado di perfezione, Sez. V, n. 10959/2013, n. 7385/2008 e n. 4406/1999; Sez. II, n. 42065/2010).

## **4. La soluzione preferibile**

### **4.1. Individuazione della condotta**

Come anticipato, le ragioni a sostegno della configurabilità del falso materiale sono due:

1. l'esistenza di una fotocopia avente il contenuto apparente di un atto pubblico dimostra che tale atto presupposto è stato contraffatto, per poterne trarre una copia fotostatica;

2. in ogni caso, affinché sussista il reato in esame non è affatto necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico, essendo sufficiente che attraverso la falsa rappresentazione della realtà operata dalla fotocopia tale atto appaia esistente, con lesione della pubblica fede.

Si tratta, evidentemente, di **due prospettazioni alternative**, in quanto:

- nella prima, la fotocopia artificiosamente creata costituisce solo *l'elemento fattuale che fa presumere la creazione del falso originale*, per cui è *quest'ultima* la condotta da prendere a riferimento;
- nella seconda, si ritiene sufficiente ai fini della configurabilità del falso la creazione artificiosa di una fotocopia di originale inesistente, per cui *la condotta di contraffazione riguarda direttamente la copia* stessa.

#### **I. La prima opzione va esclusa dal campo di indagine.**

Innanzitutto, come dimostra **Sez. V, n. 3273/2019**, “l'esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico non implica necessariamente la falsa formazione (o l'alterazione) di tale atto” e quindi comporta “*ex se*” la commissione del falso materiale (nella **fattispecie** era stata realizzata la *copia fotostatica di un atto di compravendita sulla quale erano state apportate delle alterazioni rispetto al documento originale, con l'aggiunta di due particelle asseritamente oggetto di cessione*).

Del resto, costituisce **massima di esperienza** il fatto che le **tecnologie disponibili** consentono agevolmente di **superare il duplice passaggio** della falsificazione dell'originale e realizzazione della copia.

La falsificazione dell'originale (che *dovrebbe necessariamente riguardare* l'atto **in tutti** i suoi elementi essenziali, compresa la sottoscrizione) andrebbe quindi **provata nel caso concreto**.

In ogni caso, quand'anche risulti dimostrata la previa creazione di un falso originale, funzionale alla sola riproduzione nella fotocopia poi fatta circolare, la configurabilità del falso materiale dovrebbe escludersi per *ragioni di ordine sistematico*.

A partire della Sezione Unite Pasquini (n. 46982/2007) si è affermata la **natura plurioffensiva** dei delitti contro la fede pubblica, in quanto “*tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente*” (la conseguenza è “che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione”).

La pluralità degli interessi protetti comporta che *“la mancata offesa ad uno di essi ... impedisce il sorgere del reato, in quanto l’offesa dei due interessi deve essere simultanea e concreta”* (DE MARSICO, *Falsità in atti*, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 560).

Orbene, nell’ipotesi della creazione di un **falso atto originale funzionale solo** alla realizzazione della sua fotocopia, *quand’anche si voglia ritenere che tale operazione e l’utilizzo della fotocopia ledano l’interesse del soggetto privato* sulla cui sfera giuridica l’atto artificiosamente creato sia destinato ad incidere concretamente, deve comunque **escludersi che sia lesa anche l’interesse pubblico alla genuinità materiale dell’atto originale contraffatto**.

Questo, infatti, è **rimasto nella esclusiva sfera privata** dell’artefice della contraffazione senza alcun contatto diretto con alcun consociato.

La **mancata circolazione impedisce**, quindi, che il falso originale eventualmente creato ed utilizzato ai soli fini della copia possa, in sé, costituire un pericolo di lesione della pubblica fede, in quanto **nessun rapporto con il “pubblico”** ha avuto, mentre **la sua sostituzione con la fotocopia e l’immissione solo di questa nel c.d. “traffico giuridico” realizza un effetto di novazione oggettiva nel rapporto tra il falsario e la collettività destinataria della falsa informazione**.

**II.** Residua, quindi, come condotta da esaminare, quella che **riguarda direttamente la copia**.

Va preliminarmente esaminata la questione **se trattasi** di attività in astratto **riconducibile al concetto di falsità materiale od ideologica** (il che escluderebbe la configurabilità del reato, essendo la condotta commessa dal privato).

**Da un lato**, infatti, **l’attività di contraffazione che caratterizza la condotta comporta la sua riconducibilità al concetto di falsità materiale** (v. in dottrina, VIROTTA, *Genuinità del documento e falsità materiali*, in *Scritti giuridici in onore di Vincenzo Manzini*, Padova, Cedam, 1954, 520, secondo cui *“nell’ipotesi di falsa copia di originale inesistente, il falso è materiale ... in quanto il documento non doveva sorgere”*).

**Dall’altro**, l’orientamento favorevole alla configurabilità del reato, nella seconda delle due opzioni, ritiene sussistere il falso per l’inveritiero **contenuto rappresentativo della fotocopia artificiosamente creata rispetto all’esistenza dell’originale** e quindi **in ragione della falsa informazione fornita**.

Va affermata la **riconducibilità della fattispecie al concetto di falsità materiale** sulla base dell’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che nell’affrontare il tema del **concorso formale tra falso ideologico e falso materiale**, nel caso in cui la falsità concerne lo stesso documento, **ha escluso** possa *“ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto, trattandosi di documento alterato o contraffatto, non è possibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi*

*in ordine al suo contenuto di veridicità, essendo, per l'appunto, irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso”, con la conseguenza che “integra soltanto il delitto di falsità materiale di cui all'art. 476 c.p., e non anche la "falsità ideologica" punita dall'art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della genuinità del documento” (Sez. V, n. 12400/2016, cui si rinvia per i precedenti conformi).*

#### **4.2. La verifica dell'offensività della condotta**

Ristretta l'analisi alla condotta di artificiosa creazione della copia, la sua offensività dipende dalla **scelta** tra la **rilevanza decisiva alle attestazioni di autenticità dell'atto al documento originale** (soluzione contraria alla configurabilità del falso) ed **il contenuto rappresentativo della fotocopia artificialmente creata, a prescindere dalla sua attitudine probatoria** (soluzione favorevole alla configurabilità del reato, secondo cui la **mendace ed attuale rappresentazione** di una realtà probatoria (esistenza dell'atto originale) creata attraverso un simulacro od una immagine cartolare di essa (fotocopia o anche fotomontaggio) è **intrinsecamente idonea** a ledere (e lede) il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice).

Va **preferita la prima opzione**, per una serie di ragioni.

**A.** Occorre in primo luogo considerare che **la copia costituisce la mera riproduzione meccanica** dell'atto originale, a seguito di un'attività materiale.

Si tratta di un **atto derivativo, diverso, materialmente e giuridicamente** dall'atto originale rappresentato, del quale **non mutua** la natura, avendo di esso soltanto la **funzione di prova** della sua esistenza.

Orbene, nella **disciplina delle copie degli atti prevista dalla Sezione VI, del Titolo II del Libro Sesto del codice civile dedicate alle prove**, la fotocopia non ha alcuna autonoma valenza probatoria, essendo richiesta, come noto, l'autenticazione nelle forme di legge (L. 16/02/1913, n. 89, “*sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*”, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”) quale presupposto perché la copia faccia fede come l'originale (art. 2714 c.c.).

La stessa previsione del **combinato disposto dell'art. 2719 c.c., e art. 215 c.p.c.**, secondo cui, in sede di giudizio la fotocopia, priva di attestazione di autenticità, assume lo stesso valore dell'originale ove non tempestivamente disconosciuta, **non prevede alcuna autonoma valenza probatoria della**



**copia**, ma è dettata da mere ragioni di economia processuale, **regolando il riparto dell'onere probatorio** tra le parti del processo.

**B.** L'assenza di un autonomo valore probatorio della copia in sé, da attribuirsi solo all'autentica, è confermata dalla costante giurisprudenza in tema di **alterazione della copia autentica di un atto pubblico** (ipotesi *diversa da quella in esame e da quella di creazione di una falsa copia autentica di un atto pubblico inesistente prevista dall'art. 478 c.p.*) secondo la quale tale fattispecie “integra il reato di cui all'art. 476 c.p. in relazione all'art. 482 c.p., poiché tale norma, **pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale**” (Sez. V, n. 13053/2017, relativa alla cancellazione dalla copia autentica dell'atto del matrimonio dell'annotazione relativa al suo scioglimento, cui si rinvia per i precedenti conformi).

**C.** Nella stessa prospettiva, poi, va ricordata la costante affermazione secondo cui un *documento giuridicamente inesistente*, cioè **privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo**, è inidoneo a formare oggetto dei delitti di falso in quanto *la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria* (Sez. V, n. 6751/1984, Sez. V, n. 1474/1991, n. 16010/2005 e n. 32090/2010).

E' **indubbio che la copia in sé non abbia i requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo.**

**D.** Esistono poi **ragioni di carattere logico-sistematico.**

La conclusione nel senso della non configurabilità del falso materiale trova conforto anche in ragioni di carattere logico-sistematico, come osservato da **Sez. V, n. 7385/2008** secondo cui “sarebbe d'altro canto davvero *irragionevole* ritenere che mentre la simulazione di una copia falsamente autenticata di un documento inesistente è punibile ai sensi dell'art. 478 c.p., la formazione di una copia priva d'ogni attestato di conformità al supposto originale debba essere punita ... a mente dell'art. 476 c.p.” (**e quindi più gravemente**).

Inoltre, **il riconoscimento in sede penale del contenuto rappresentativo della fotocopia artificialmente creata, a prescindere dalla sua attitudine probatoria, comporterebbe uno iato rispetto al regime probatorio delle copie previsto dal codice civile e dal sistema in generale**, in

**contrasto con la equiparazione prevista dall'art. 492 c.p.**, che estende la tutela accordata agli originali alle sole copie autentiche di essi che a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

**E.** Va infine richiamata la **dottrina classica**, che **valorizza la rilevanza da attribuire alla forma in tema di tutela della pubblica fede** (cfr. DE MARSICO, cit., il quale, rilevato che *“l'oggetto giuridico di tutti i reati di falso è la violazione dell'apparenza veridica come manifestazione di una situazione rilevante nell'ambito dei rapporti giuridici”*, afferma che detta *“apparenza veridica è necessariamente assicurata dalla forma della cosa certificatrice: il sigillo dello Stato sulla moneta, la redazione del documento o la autenticazione della firma per opera del pubblico ufficiale autorizzato: proprio da ciò deriva l'autonomo valore nel mondo giuridico della cosa destinata a generare una situazione, ad esprimere l'apparenza ed imporla alla pubblica fede. Se, in tal caso, l'apparenza non è una irrealtà - tutt'altro - anche la forma cui è strettamente legata ha un valore sostanziale: il rapporto tra forma prescritta od accreditata ed apparenza giuridica è indissolubile”*).

\*\*\*

In definitiva, occorre attribuire **rilevanza decisiva alle attestazioni di autenticità della copia al documento originale**, in quanto **"non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 c.p.**, quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dall'art. 477 c.p., e art. 2719 c.c. (Sez. V, n. 51699/2018 ed ivi rif.).

Si configura quindi un **falso innocuo per inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, la quale riguarda un atto assolutamente privo di valenza probatoria**.

Tale soluzione comporta **l'irrilevanza ai fini della configurabilità del falso materiale delle circostanze concrete in cui e per le persone da cui viene utilizzata la copia non autentica**.

Ed invero, **una volta accertato che l'elemento decisivo ai fini del falso è l'attitudine probatoria dell'atto e che questa dipende dai criteri legali stabiliti dall'ordinamento**, devono ritenersi **inoffensive per la pubblica fede le particolari modalità** con cui l'atto viene confezionato ed utilizzato.

Diversamente ragionando **si finirebbe per sovrapporre ed identificare i concetti di inganno e di lesione alla pubblica fede**, laddove il rapporto tra i due è di *“genus”* a *“species”*, potendo rientrare

nel primo anche forme lesive della buona fede con **rilevanza esclusivamente privata e patrimoniale**.

Tale è la situazione configurabile nel caso di specie, in quanto le circostanze concrete in cui la copia non autentica è stata formata ed utilizzata (si rinvia alle pagine 3 delle due sentenze di merito) sono tali da poter incidere sulla capacità decettiva dell'atto, risultando quindi apprezzabili ai fini della configurabilità di reati diversi, in primis quello di **truffa**, come del resto affermato da plurime decisioni (*ex plurimis*, Sez. V, n. 2297/2018, n. 10959/2013, n. 7385/2008 e n. 4406/1999; Sez. II, n. 42065/2010).

## **5. Le conclusioni**

E' **inammissibile l'eccezione di carenza di legittimazione della parte civile** proposta dall'imputato per il "difetto in capo alla stessa della titolarità, ancorché astratta, di un diritto o interesse legittimo leso dal fatto, concernendo il fatto la fotocopia di una autorizzazione amministrativa del **Comune di \*\*\*\*\***, **che esclusivamente avrebbe avuto la astratta legittimazione a costituirsi parte civile** in questo processo per falso in autorizzazione amministrativa, mentre l'odierna parte civile è il dirigente dell'ufficio urbanistico di quel Comune costituitosi personalmente senza alcun titolo".

Rilevato che il danno fatto valere dalla parte privata è solo quello morale, si osserva che le questioni relative alla costituzione della parte civile sono **precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti nel giudizio di primo grado** (art. 491 c.p.p.), mentre la questione è stata proposta per la prima volta in appello ed è stata dichiarata assorbita dal giudice "a quo".

I ricorsi sono **infondati nel merito**, per cui se ne chiede il **rigetto**.

Roma 28 marzo 2019

Il sostituto Procuratore generale  
*Pasquale Fimiani*